



COMPAG

FEDERAZIONE NAZIONALE
DELLE RIVENDITE AGRARIE

IL GRANO DURO IN SICILIA

9 maggio 2025 ore 10:00

Museo Diocesano, Sala Pinacoteca, via Etnea 8 - Catania

Verso il QDCA obbligatorio... cosa cambia nella difesa e nelle nutrizione delle colture

Ivano Valmori

- Accademia dei Georgofili -

- CEO Image Line -

- Direttore responsabile di AgroNotizie -




- 1 - Il QDCA - Quaderno Di Campagna dell'Agricoltore**
- 2 - L'importanza del PCG (e della relazione agricoltori/CAA...)**
- 3 - Perché è facile sbagliare nella compilazione del QDCA**
- 4 - Perché QdC[®] - Quaderno di Campagna[®] aiuta a non sbagliare**

1 - II QDCA

Quaderno Di Campagna dell'Agricoltore

Il settore agricolo resta il principale destinatario dei fondi comunitari: tra il 2021 e il 2027 la Pac, la Politica agricola comune, rappresenta circa un terzo del bilancio pluriennale europeo: **387 miliardi di euro su un totale di 1.210.**



AIUTI AL REDDITO 10.477.775.690 €	ECOSCHEMI 4.377.804.830 €	SOSTEGNO ACCOPPIATO 2.626.682.895 €	SVILUPPO RURALE 14.775.893.476 €	AIUTI SETTORIALI 3.048.197.685 €	ASSISTENZA TECNICA 350.703.773,00 €
<div>Sostegno di base al reddito per la sostenibilità 8.376.429.375 €</div> <div>Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità 1.751.121.930 €</div> <div>Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori 350.224.385 €</div>	<div>Benessere animale e riduzione degli antibiotici 1.816.570.620 €</div> <div>Inerbimento colture arboree 777.960.455 €</div> <div>Olivi di particolare pregio paesaggistico 751.394.145 €</div> <div>Sistemi foraggeri estensivi 814.710.385 €</div> <div>Misure specifiche per gli impollinatori 217.169.225 €</div>	<div>Zootecnia 1.092.700.085 €</div> <div>Colture a superficie 1.183.758.425 €</div> <div>Colture proteiche 350.224.385 €</div>	<div>Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione 4.461.529.684 €</div> <div>Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 1.094.859.903 €</div> <div>Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 74.743.558 €</div> <div>Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 4.020.986.053 €</div> <div>Insediamiento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori</div> <div>Strumenti per la gestione del rischio 2.876.069.969 €</div> <div>Cooperazione 1.090.607.910 €</div> <div>Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione 208.667.711 €</div>		

Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/564

- **Data di Adozione:** 10 marzo 2023
- **Contenuto:** Stabilisce il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari che devono essere tenuti dagli utilizzatori professionali, standardizzando le informazioni da registrare e promuovendo la digitalizzazione dei registri.
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0564&utm_source=chatgpt.com

4 paginette ed una tabella

L 74/6ITGazzetta ufficiale dell'Unione europea13.3.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/564 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2023
concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 67, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto, la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato.

(2) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, su richiesta, gli utilizzatori professionali devono inoltre mettere le informazioni pertinenti a disposizione dell'autorità competente. Terzi possono altresì chiedere alle autorità competenti di fornire l'accesso alle suddette informazioni e le autorità competenti devono garantire tale accesso conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione applicabile.

(3) La strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (strategia «Dal produttore al consumatore») (2), adottata dalla Commissione nel 2020, mira a ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari chimici e il loro utilizzo. Un'adeguata registrazione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari e le attività di monitoraggio e controllo delle autorità nazionali basate sui registri in questione sono pertanto fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore».

(4) Vi sono differenze tra i regimi nazionali per quanto riguarda i registri tenuti dagli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la loro eventuale tenuta in formato elettronico. Il presente regolamento stabilisce pertanto norme dettagliate sul contenuto e sul formato di tali registri.

(5) Le suddette norme delineiscono le modalità con cui devono essere registrati gli elementi elencati all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (la denominazione del prodotto, la data, la dose, l'area e la coltura dell'applicazione), così da garantire in tutta l'Unione una qualità adeguata e uniforme dei registri tenuti a norma di tale articolo.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final).

13.3.2023ITGazzetta ufficiale dell'Unione europeaL 74/5

(6) Poiché l'impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali avviene nella maggior parte dei casi nell'ambito di attività agricole, e al fine di allinearsi alle prescrizioni esistenti pertinenti per l'agricoltura, ove possibile l'identificazione dell'ubicazione dell'area o della struttura in cui il prodotto fitosanitario è stato utilizzato dovrebbe essere effettuata mediante l'unità fondiaria che rientra nell'ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione (3). Qualora ciò non fosse possibile, gli Stati membri dovrebbero fornire agli utilizzatori professionali metodi alternativi adeguati per identificare l'ubicazione dell'area in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la posizione geospaziale.

(7) Per assicurare l'uniformità dei registri, le denominazioni delle colture, le situazioni o gli usi dei terreni dovrebbero essere registrati, se del caso, in linea con i codici utilizzati dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (codici EPPO) e gli studi di sviluppo delle piante, se del caso, conformemente alla monografia BBCH (4).

(8) Per evitare che gli utilizzatori professionali debbano creare più serie di registri per lo stesso utilizzo al fine di adempiere a obblighi diversi, è opportuno chiarire che gli Stati membri hanno la possibilità di imporre agli utilizzatori di includere altre informazioni in combinazione con i registri previsti dall'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9) I registri dovrebbero essere tenuti in formato elettronico, in quanto i mezzi elettronici di registrazione dei dati sono i più adatti per consentire un'applicazione uniforme del relativo obbligo. Ciò garantisce una maggiore affidabilità dei registri, ne facilita la raccolta e la verifica da parte delle autorità competenti e, in ultima analisi, sostiene attività di monitoraggio e controllo accurate, efficienti ed efficaci da parte degli Stati membri. A tal fine, i formati elettronici utilizzati dovrebbero anche essere leggibili meccanicamente, secondo la definizione delle direttive (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(10) Per ridurre gli oneri amministrativi, gli utilizzatori professionali dovrebbero disporre di tempo sufficiente tra la registrazione di ciascun utilizzo di prodotti fitosanitari e la conversione dei registri in formato elettronico.

(11) Un utilizzatore professionale può utilizzare prodotti fitosanitari nel quadro di accordi contrattuali per un'altra persona fisica o giuridica. In tali casi l'utilizzatore professionale dovrebbe fornire a tale persona l'accesso ai pertinenti registri tenuti a una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni.

(12) Il presente regolamento non pregiudica l'uso dei dati contenuti nei registri per altre finalità che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente ai diritti dell'Unione e nazionale. La disponibilità di registri elettronici armonizzati può facilitare l'uso delle informazioni per altre finalità legittime, creando in tal modo la duplicazione degli sforzi e riducendo l'onere per gli utilizzatori professionali e le autorità pubbliche.

(13) Per consentire agli utilizzatori professionali di prepararsi a soddisfare le prescrizioni di cui al presente regolamento, è opportuno concedere loro un periodo di tempo ragionevole prima che tali prescrizioni diventino applicabili.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella coltura agricola comune (GU L 151 del 02.7.2022, pag. 23).

(2) More Use, ed. Growth stage of mono- and dicotyledonous plants, BBCH Monograph, Quedlinburg 2018. Open Agrar Repository, doi: 10.5073/20180906-074419388-976.54747-071-1.

(3) Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (UE) L 172 del 26.6.2019, pag. 56.

L 74/6ITGazzetta ufficiale dell'Unione europea13.3.2023

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Contenuto dei registri

1. Nei registri di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (4 registri) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari forniscono le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Se l'ubicazione di un'area o di una struttura in cui è stato utilizzato un prodotto fitosanitario non può essere identificata mediante l'unità fondiaria che rientra nell'ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, o se, a norma del paragrafo 1, ciò non è richiesto per un tipo di utilizzo, gli Stati membri forniscono agli utilizzatori professionali adeguati metodi alternativi di identificazione. Tali metodi di identificazione consentono di identificare l'ubicazione dell'area, dell'unità o della struttura in cui è stato utilizzato il prodotto fitosanitario e, se pertinente, la sua posizione geospaziale.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utilizzatori professionali denominazioni comuni di colture, situazioni o usi dei terreni corrispondenti ai codici EPPO e degli studi di sviluppo delle colture conformemente alla monografia BBCH per la registrazione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di imporre agli utilizzatori professionali di includere nei registri altre informazioni che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Articolo 2
Formato dei registri

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari tengono i registri in un formato elettronico che sia leggibile meccanicamente, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 13), della direttiva (UE) 2019/1024.

Articolo 3
Tempestività della registrazione e della conversione in formato elettronico

L'utilizzatore professionale registra senza indebito ritardo ogni utilizzo di un prodotto fitosanitario.

Qualora non siano inizialmente creati nel formato elettronico prescritto, i registri sono convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario. Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio, gli Stati membri possono prevedere termini più brevi per la conversione nel formato elettronico prescritto.

Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono consentire periodi più lunghi di quelli di cui al secondo comma per la conversione dei registri nel formato elettronico prescritto, purché tutti i registri siano disponibili in tale formato entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di utilizzo del prodotto fitosanitario.

Articolo 4
Fornitura di informazioni alle autorità competenti e ad altre persone fisiche o giuridiche

Se l'autorità competente lo richiede a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'utilizzatore professionale fornisce le informazioni contenute nei registri senza indebito ritardo.

13.3.2023ITGazzetta ufficiale dell'Unione europeaL 74/7

Se l'autorità competente richiede esplicitamente le informazioni contenute nei registri creati per gli utilizzi di prodotti fitosanitari nel formato elettronico prescritto di cui all'articolo 2 prima della scadenza del pertinente periodo di cui all'articolo 3, secondo e terzo comma, l'utilizzatore professionale fornisce le informazioni nel formato elettronico prescritto prima della scadenza di tale periodo oppure, se la data è precedente, entro 10 giorni lavorativi.

Gli utilizzatori professionali che agiscono nel quadro di accordi contrattuali per un'altra persona fisica o giuridica forniscono a tale persona contrattante l'accesso ai registri o una copia degli stessi senza indebiti ritardi o restrizioni.

Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

L 74/8ITGazzetta ufficiale dell'Unione europea13.3.2023

ALLEGATO

Informazioni da includere nei registri di cui all'articolo 1

Tipo di utilizzo	Prodotto fitosanitario utilizzato	Data dell'utilizzo	Dose dell'applicazione (1)	Ubicazione o identificazione dell'area o dell'unità trattata (2)	Dimensioni o quantitativo dell'area o dell'unità trattata (3)	Coltura o situazione/uso dei terreni
Trattamento delle superfici (ad esempio terreni agricoli, aree ricreative, binari ferroviari, superfici non coltivate o serre diverse da quelle di cui alla riga successiva)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data e, se pertinente (4), orario d'inizio (ora)	Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per ettaro in chilogrammi/litri	Se disponibile, l'unità fondiaria che rientra nell'ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. Se l'area non può essere identificata nell'ambito della domanda di aiuto geospaziale di cui sopra, il metodo di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Numero di ettari trattati	Denominazioni delle colture, situazioni/usi dei terreni in linea con i codici EPPO (5), se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH (6), se pertinente (7)
Trattamento di o in ambienti chiusi (quali strutture di immagazzinamento con nebulizzazione/irrorazione, depositi di cereali vuoti o serre permanenti, come definite all'articolo 3, punto 27), del regolamento (CE) n. 1107/2009)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data	Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per metro cubo o per metro quadrato in chilogrammi/litri	Numero del deposito/della serra e metodo di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Volume in metri cubi o quadrati della struttura trattata	Denominazioni delle colture, situazioni in linea con i codici EPPO, se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH, se pertinente
Trattamento delle sementi o del materiale riproduttivo vegetale (come le patate da semina)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data	Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per chilogrammo, tonnellata o numero di sementi (8) in chilogrammi/litri	Metodo di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi	Denominazioni delle colture in linea con i codici EPPO, se del caso, e numero di lotto, se del caso



1. Obbligo di registrazione per gli utilizzatori professionali

Il regolamento stabilisce che tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (agricoltori, contoterzisti, tecnici, ecc.) devono tenere un registro dei trattamenti eseguiti sulle colture, con finalità di tracciabilità, sostenibilità e trasparenza.

2. Informazioni obbligatorie da registrare (trattamenti in campo, su derrate e concia)

Ogni intervento fitosanitario deve includere, al minimo, le seguenti voci:

- Identità dell'utilizzatore
- Data del trattamento
- Nome commerciale e numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario utilizzato
- Coltura trattata
- Superficie trattata
- Dose applicata per ettaro
- Modalità di applicazione

3. Tempistiche per la registrazione

Le informazioni devono essere inserite nel registro al più tardi entro 30 giorni dalla data del trattamento ma ogni paese può introdurre tempistiche più restrittive in base alla norma nazionale (Italia entro 30 giorni e comunque entro la raccolta).

4. Conservazione dei registri

I registri devono essere conservati per almeno 3 anni e resi disponibili alle autorità competenti in caso di controlli.

5. Formato digitale e armonizzato

Il regolamento spinge fortemente verso l'adozione di formati digitali e strutturati, armonizzati a livello UE, così da favorire:

- l'interoperabilità tra Stati Membri;
- la raccolta dati centralizzata a fini ambientali, sanitari e statistici.

6. Estensione ai fertilizzanti (in prospettiva)

Pur essendo focalizzato sui prodotti fitosanitari, il regolamento si inserisce in un contesto normativo più ampio che, con altri atti (come la PAC 2023-2027), promuove la tracciabilità anche dei fertilizzanti. In molte nazioni, la registrazione sarà estesa anche a questi.

7. Transizione e obbligatorietà entro il 2026

Il Regolamento rappresenta un tassello della transizione digitale richiesta dalla Commissione Europea: Facoltativo nel 2024-2025, con fase di adattamento tecnica e organizzativa da parte degli Stati membri; Obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2026, anche nei registri collegati al Fascicolo Aziendale (come in Italia con il QDCA).

Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024

Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.

[Vai al documento](#)

INDICE DELLA PAGINA

[Che cos'è](#)

Atto: **N° 21371/2024**

Data pubblicazione **14/03/2024**

NUOVO

Tipologia: **NORMATIVA AGEA**

Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024

Vedi la Circolare:

<https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/circolare-agea-prot-n-21371-del-14-marzo-2024>

Scarica la Circolare:

https://www.agea.gov.it/portale-apigw/documents/d/agea/agea-21371-14-3-24-a-opr_circolare-coord- -campagna-2024_final

Scarica il tracciato record:

<https://www.agea.gov.it/portale-apigw/documents/d/agea/circolare-agea-2024-del-domanda-unificata>



Direzione Organismo di coordinamento

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it

All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it

All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo Pagatore AGEA
protocollo@pec.agea.gov.it

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' Organismo Pagatore ARGEA Sardegna
arcea@pec.agenziaarcea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia Giulia
opr@certregione.fvg.it

Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

2

- prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024 in materia di eco-schema 1;

3

(UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione

4

5

6

7

sostegno

le.gov.it

materia di

AMS.

trovare

dicembre

n propri

trative di

riguarda

mation

UE per il

e, anche

e comuni

lo riferito

o SIPA

ie e le

ntrollo

modifica

Agea:

e nuova

ficazione

delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente

erimento

del Reg.

eterminare la

ziale) ai sensi

pezziamenti

nto/agricola

Organismi

ni impegni

pletamente

ni Pagatori

essere reso

ncordando

ivi similari

per quanto



Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

2023 n. 525680

ente circolare

embre 2023 n.

mo non incide

ze sul rispetto

delle predette

pagamento del

circolare Agea

pagamento del

e dal mancato

attività agraria

volgere una

o per cedere

to FEAGA e

se di quanto

clusivamente

nel fascicolo

mpedendo al

re tipologie di

ove recita: “le

zione limitata a

ndite di erbe

del termine

Organismi

ni impegni

pletamente

ni Pagatori

essere reso

ncordando

ivi similari

per quanto

10739.

sufficienti

secondo il



Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

Reg. (UE) n.

2023 n. 525680

ente circolare

embre 2023 n.

mo non incide

ze sul rispetto

delle predette

pagamento del

circolare Agea

pagamento del

e dal mancato

attività agraria

volgere una

o per cedere

to FEAGA e

se di quanto

clusivamente

nel fascicolo

mpedendo al

re tipologie di

ove recita: “le

zione limitata a

ndite di erbe

del termine

Organismi

ni impegni

pletamente

ni Pagatori

essere reso

ncordando

ivi similari

per quanto

10739.

sufficienti

secondo il

nanante, ma

zizzate dalla

i due colture

letterale del

lo se avente

rdinamento è reso

ccessivo a quello

te e comuni

ollo riferito

gea prot. n.

stituita dalla

gea prot. n.

stituita dalla

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

elle di riferimento

ssima risoluzione

gettivi) istruite da

tempestivamente

azioni disponibili,

no delle superfici

rdinamento è reso

ccessivo a quello

te e comuni

ollo riferito

gea prot. n.

stituita dalla

gea prot. n.

stituita dalla

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

oli e nuova

ntificazione

odicamente

uogenee che
la 1:5 000”.

Sistema di
nazionale di

consente di
Integrato di

ne l'uso del
ivi agli aiuti

materia di
AMS.

a trovare
Servizi della

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

3 dicembre
con propri

operative di
to riguarda

18

19

20

21

22

23

ento da ritenersi
li propagazione
ria alla vendita
la che le piantine
tto che vende il
al secondo anno
una delle prove

informazioni:

ori Professionali

sere rilasciata

nsecutivo di

r l'iscrizione

rilasciato dal

del Reg. (UE)

RUOP come

ale in merito

e si superano

sivamente da

te rilasciato dal

88 del Reg. (UE)

9 del DM 30

i contratti di

le imprese di

ortate almeno le

circolare prot.

presentazione

ine di consentire

colare Agea prot.

ot. n. 26880



PROPOSTA TRACCIATO RECORD

Il presente documento ha come obiettivo la definizione del dataset minimo relativo al Registro dei Trattamenti.

sheet

<i>Piano Colturale Grafico</i>	#1
<i>Eventi colturali su parcelle di riferimento</i>	#2
<i>Trattamenti su colture</i>	#3
<i>Trattamenti su prodotti agricoli</i>	#4
<i>Trattamenti su sementi (concia)</i>	#5
<i>Fertilizzazione organica</i>	#6
<i>Fertilizzazione chimica</i>	#7
<i>Registro irrigazioni</i>	#8
<i>Sito di stoccaggio</i>	#9
<i>Macchine per distribuzione di agrofarmaci</i>	#10
<i>Registro operatori</i>	#11

6.2 Contenuto del QDCA

Come in premessa rappresentato, lo strumento sviluppato in ambito SIAN che gestisce il QDCA consente di raccogliere una serie specifica ben definita di dati minimi a livello di coordinamento relativi ai trattamenti eseguiti dall'agricoltore su ciascun appezzamento grafico secondo il tracciato (struttura dati) definito all'allegato 3 alla presente circolare.

In particolare, i dati in questione si riferiscono alle seguenti dieci sezioni:

1. eventi colturali su parcelle di riferimento: sezione dedicata alla specifica delle fasi colturali e fenologiche (e.g. identificativo coltivazioni per appezzamento, fasi colturali, fasi fenologiche);
2. trattamenti su colture: informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle colture (data e ora di inizio del trattamento fitosanitario, quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per ettaro, avversità per la quale si è reso necessario il trattamento);
3. trattamenti su prodotti agricoli: informazioni sui trattamenti fitosanitari effettuati sui prodotti agricoli (e.g. quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per metro cubo/metro quadro, modalità di applicazione);
4. trattamenti su sementi (concia): informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle sementi (e.g. numero di registrazione del formulato, quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi);

5. *fertilizzazione zootecnica o da matrici organiche*: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. classificazione fertilizzante derivante da normativa, superficie interessata dalla distribuzione);
6. *fertilizzazione chimica*: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. tipo di fertilizzante, quantità di fertilizzante apportato, data di distribuzione);
7. *registro irrigazioni*: informazioni sulla gestione dell'irrigazione degli appezzamenti (e.g. superficie interessata dalla distribuzione, fertirrigazione);
8. *sito di stoccaggio*: censimento dei materiali contenuti nei siti di stoccaggio (e.g. fitofarmaci presenti in stock, fertilizzanti presenti in stock);
9. *macchine per distribuzione di agrofarmaci*: sezione dedicata all'inserimento dei dati relativi ai macchinari utilizzati per effettuare i trattamenti;
10. *operatori*: informazioni riguardanti gli operatori che effettuano i trattamenti.

2 - L'importanza del PCG (e della relazione agricoltori/CAA...)

Agosto 2024




Maggio 2025




Da una foto all'anno... ad un filmato costante di tutte le modifiche aziendali


II “Flusso dei dati”



3 - Perché è facile sbagliare nella compilazione del QDCA



DIFESA INTEGRATA



3. Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2

Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso
Silicato d'alluminio (caolino)	
Idrossido di calcio	Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutto, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena.
Biossido di carbonio	
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordellese e solfato di rame tribasico	Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituirà dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.
Forato di diammonio	Solo come sostanza attrattiva nelle trappole
Etilene	È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.
Acidi grassi	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III))	Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.

*Vedere allegato 2 (deroghe)


**Sostanze attive ammesse
da Regolamento UE
2021/1165 del 15 luglio 2021
(in vigore il giorno del trattamento)**



**Disciplinari di produzione regionali
(in vigore il giorno del trattamento)**




**Vincoli da etichetta
(in vigore il giorno del trattamento)**



deroga

**Deroghe temporali
(in vigore il giorno del trattamento)**



BOLLETTINO

**Bollettini territoriali
(in vigore il giorno del trattamento)**



Cosa è successo negli ultimi 365 giorni?

Nella banca dati Fitogest® oggi risultano a catalogo **1.794** prodotti fitosanitari.

Di questi, ben **739** hanno subito variazioni dell'etichetta nell'ultimo anno (il **41%**).

Su questi 739 prodotti le variazioni sono state complessivamente **1.021** (**1,37** in media per ogni prodotto).

Quindi, se nel nostro magazzino un anno fa avevamo 10 prodotti fitosanitari, nel tempo almeno 4 sono stati sottoposti a cambi di etichetta e di questi almeno 1 ha avuto più cambi di etichetta nell'anno!











Agrinput

Scopri quali agrofarmaci usare

Progettata per iPad. Non verificata per macOS.




Home




agrinput®


Scansione



Pagina Prodotto



Pagina Prodotto



 agrinput®





Agrofarmaci

- Tipologia (Agrofarmaco)
- Tipo di azione

- Anticrittogamico / Fungicida
- Diserbante
- Insetticida
- Rodenticida
- Acaricida
- Bagnante / Adesivante
- Cattura massale
- Coadiuvante
- Confusione sessuale
- Disorientamento e distrazione

- Elicitore
- Fisiofarmaco
- Fitoregolatore
- Geodisinfestante
- Geodisinfettante
- Molluschicida
- Nematocidi
- Repellente
- Safener
- Antideriva

- Numero di registrazione e data
- Codice UFI (se disponibile)





Agrofarmaci

Situazione registrativa

Simboli verdi

- Autorizzato
- Autorizzato Art. 10 D.P.R. 290/2001
- Autorizzato Art. 34 Reg. 1107/2009
- Autorizzato con procedura zonale
- Autorizzato in deroga (art. 53 Reg. 1107/2009)
- Autorizzato in regime di Riconoscimento Reciproco
- Ri-registrato
- Ri-registrato (Air 1 Fase 1)

Simboli arancioni

- Autorizzato provvisoriamente

Simboli rossi

- Revocato (con date di smaltimento previste)
- Scaduto
- Sospeso





Agrofarmaci

- le date di scadenza per:
 - **verdi** (autorizzati e ri-registrati)
 - **arancio** (autorizzati provvisoriamente)
- le date di smaltimento per:
 - **rossi** (revocati)
- la **data di inizio validità dell'ultima etichetta disponibile**;
- l'icona per **scaricare l'ultima etichetta** disponibile;
- l'icona per **scaricare l'ultima SDS o IDS** disponibile;
- l'indicazione su **quale registro AGEA** va registrato quel prodotto:
 - agrofarmaci: **registro dei trattamenti**
 - fertilizzanti (e biostimolanti...): **registro delle fertilizzazioni**
 - corroboranti: **registro dei corroboranti**
 - sostanze di base: **registro delle sostanze di base**
 - ausiliari: **registro dei lanci in campo**



agrinput[®]



Agrofarmaci



4 - Perché QdC[®] - Quaderno di Campagna[®] aiuta a non sbagliare



Disciplinari SQNPI

Controlli a Gennaio 2025	
Totale	118
Alert certificati aziendali	4
Etichette ministeriali	22
Disciplinari di Produzione Integrata	49
PAC 2023-2027 - Prescrizione	15
Piani di fertilizzazione	15
Sostanze di base	6
Corroboranti	2
Piani di Utilizzazione Agronomica - PUA	5

118 
SOCCORSO



QdC[®] - Quaderno di Campagna[®]



SOCCORSO



Grazie per l'attenzione



IMAGE LINE®

AGRODIGITAL HUB

Via G. Marcucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) - Italy

Tel +39 0546 680688 - www.imageline.it - info@imageline.it

C.F./P.I. 01070780398 ® Marchi registrati: Image Line® S.r.l. Unipersonale dal 1990.